



## **CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

### **Sentenza n. 16/23**

L'anno 2023, il giorno 03 del mese di novembre, in collegamento da remoto tramite Google Meet, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Pres. Claudio Zucchelli | Presidente |
| Cons. Giulio Veltri     | Relatore   |
| Pres. Raffaele Potenza  | Componente |

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello presentato dal sig. Antonio Piazza avverso la decisione n.2 datata 1.10.23 assunta dai Commissari Sportivi della 66<sup>^</sup> Cronoscalata Monti Iblei (Proc. CS 16/23), pronuncia la seguente

### **SENTENZA FATTO**

In data 1 ottobre 2023 si svolgeva in Chiamonte Gulfi la "66<sup>^</sup> edizione della Salita Monti Iblei". Alla gara partecipava, nella categoria Auto Storiche, il tesserato Antonio Piazza (licenza n. 74309). Al termine della seconda manche della gara il tesserato Andrea Barbaccia proponeva reclamo nei confronti del Piazza, adducendo presunte irregolarità tecnico documentali relative all'autovettura.

Con decisione n. 2 delle 21:05 i commissari sportivi sanzionavano con l'esclusione il Piazza, per impossibilità di verifica tecnica a seguito dell'abbandono del parco chiuso, giusto quanto previsto dall'art. 147 R.S.N.

Avverso la decisione il sig. Piazza ha proposto reclamo, deducendo che: a) alle ore 19 circa, su indicazione del Commissario Tecnico, Mauro Strinna, gli era stato comunicato che il reclamo presentato dal sig. Barbaccia era da considerarsi nullo o comunque non accolto. La sanzione comminata alle 21:05 sarebbe conseguentemente nulla, posto che una volta autorizzato l'abbandono del parco chiuso in conseguenza del rigetto del reclamo, sarebbe venuto radicalmente meno l'obbligo di sottoporre a verifiche il veicolo; b) di avere comunque esibito, su richiesta dei commissari, tutta la documentazione tecnica necessaria ad escludere la fondatezza delle reclamo presentato dal Barbaccia.

La Procura Federale ha chiesto la reiezione del gravame, innanzitutto in quanto tardivo (sarebbe mancato il preavviso di appello ex articolo 23 comma 2 del regolamento di giustizia sportiva) e comunque per l'infondatezza di quanto dedotto dall'appellante in punto di fatto.

La causa è stata discussa all'udienza del 3 novembre 2023.

Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato per le seguenti ragioni.

### **DIRITTO**



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione di irricevibilità formulata dalla Procura, in considerazione dell'infondatezza nel merito del gravame.

La narrazione dell'appellante, e la correlata quaestio iuris che il medesimo pone a supporto della propria domanda di giustizia, è tutta incentrata su una presunta comunicazione verbale delle ore 19, avente asseritamente ad oggetto il rigetto del reclamo del concorrente Barbaccia, con conseguente rimozione dalla causa per la quale la propria autovettura si trovava in regime di parco chiuso.

L'appellante ha chiesto di provare per testi il tenore di detta comunicazione.

Il Collegio ritiene, alla luce della documentazione versata in atti, che non sia necessario escutere i testi indicati, atteso che, anche ove emergesse una erronea o equivoca comunicazione informale, questa non varrebbe a "scriminare" il comportamento serbato dall'appellante dinanzi alle formali indicazioni date dai Commissari sportivi, puntualmente messe a verbale.

Dal verbale dei Commissari sportivi emerge infatti che alle ore 18 è stato comunicato al sig. Piazza la necessità di far permanere il veicolo in parco chiuso per le necessarie verifiche. Emerge altresì che il medesimo è stato convocato per le 20 e 15 e che non si è presentato, limitandosi a far pervenire una mail delle 20:50 in cui egli si dichiara *"costretto ad accettare la squalifica per potere essere libero di rientrare a casa"*.

Il tenore delle dichiarazioni è inequivoco e lascia chiaramente intendere che l'appellante era pienamente consapevole, non solo della circostanza che il regime di parco chiuso fosse ancora in essere, ma anche che le conseguenze del relativo abbandono avrebbero condotto alla sicura esclusione dalla gara.

Non rilevanti sono, infine, le argomentazioni svolte dall'appellante in relazione all'idoneità e sufficienza della documentazione cartacea consegnata ai Commissari: è evidente che la sanzione è stata unicamente comminata a cagione dell'abbandono del parco chiuso e non già per la fondatezza dell'avverso reclamo, in relazione al quale i documenti erano stati richiesti.

L'appello è pertanto respinto.

PQM

La Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo.  
Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.  
Così deciso, in videoconferenza, il 03.11.2023.

Il Relatore

Il Presidente